



COMUNE DI POMARANACE
PROVINCIA DI PISA

DELIBERAZIONE N. 12

In data: 29.03.2019

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI) PER L'ANNO 2019.-

L'anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 16.30, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito in seduta pubblica, sotto la presidenza del Sindaco e previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

MARTIGNONI LORIS	P	GARFAGNINI MARCO	P
FEDELI LEONARDO	P	CALVANI DARIO	A
FABIANI NICOLA	P	CENERINI MELISSA	A
BACCI ILARIA	P	GUCCI DIEGO	P
BIANCIARDI GIANFRANCO	A		
MERCURIALI SARA	A		
MAZZINGHI STEFANO	P		
FIDANZI LORIANO	P		
ANTONI MONICA	P		
Totale presenti : 9			
Totale assenti : 4			

Partecipa il Segretario Generale **Avv. Facchielli Antonella** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MARTIGNONI LORIS, Sindaco, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

N. 12 del 29.03.2019

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2019.-

...omissis.....

Nel corso della seduta e prima della trattazione del presente argomento sono entrati i Consiglieri Bianciardi e Mercuriali. I Consiglieri presenti sono pertanto n. 11

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la L. 30 dicembre 2018 n. 1455 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021);

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, l'Imposta Unica Comunale applicabile nel 2019 si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, nonché di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

VISTO il disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che *il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate*

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

DATO ATTO che il Decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018, pubblicato in G.U. il 17 dicembre 2018, ha previsto il differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019, ulteriormente prorogato al 31 marzo 2019 con Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato in G.U. il 2 febbraio 2019;

VISTO l'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stata introdotta, in analogia con quanto già avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, la sospensione dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che *«al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015»* e che *«la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»;*

VISTO il comma 42 della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017), che prorogava al 31/12/2017 il blocco delle aliquote e tariffe con esclusione della TARI;

CONSIDERATO che la sospensione dell'aumento dei tributi locali è stata estesa anche all'anno 2018 dall'art. 1, comma 37 L. 205/2017, con le stesse modalità previste per il 2016, mentre per l'anno 2019 la proroga non è stata reiterata, attribuendo quindi agli Enti Locali la possibilità di modificare le aliquote e le tariffe delle proprie entrate;

CONSIDERATO, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, che tale entrata non è comunque soggetta alla sospensione dell'aumento dei tributi comunali introdotta dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015 e reiterata sino al 2018, dall'art. 1, comma 37 L. 205/2017, dovendo garantire il tributo la copertura del costo del servizio;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, ritenendo prioritario provvedere all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2019 entro il 31 dicembre 2018, ha adottato la deliberazione n. 94 del 28/12/2018, procedendo alla conferma anche per l'anno 2019 delle aliquote e delle tariffe approvate nel 2018 in relazione alla TARI, riservandone il possibile aggiornamento in sede di eventuale variazione di bilancio, che potrà essere adottata dopo l'approvazione della legge di bilancio 2019, nel termine ultimo previsto dalla normativa statale per l'approvazione del bilancio di previsione 2019, che risulta ad oggi rinviato al 31 marzo 2019;

CONSIDERATO che, in materia di TARI, la disciplina dettata dall'art. 1, comma 1093 L. 145/2018 ha prorogato per il 2019 le disposizioni introdotte dall'art. 2 D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, con cui erano stati limitati due elementi portanti della disciplina dettata dal D.P.R. 158/1999, prevedendo che:

- nelle more della revisione dello stesso D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, ai Comuni è stata

accordata la possibilità di prevedere, per gli anni 2014 – 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e ha potuto altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, con riferimento alle utenze domestiche;

- in deroga all'obbligo di copertura integrale del servizio, per gli anni 2014 – 2017 i Comuni hanno potuto deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, la cui copertura ha potuto essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, senza più alcun vincolo massimo nel finanziamento delle riduzioni;

CONSIDERATO che, con i piani finanziari 2018, è divenuta invece applicabile la norma dettata dall'art. 1, comma 653 L. 147/2013, non prorogata dalla L. 205/2017, in base alla quale *«a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard»*;

CONSIDERATO che il Dipartimento delle Finanze, con comunicato dell'8 febbraio 2018, ha quindi reso noto che dal 2018 i Comuni devono avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi relativi al servizio di smaltimento dei rifiuti ed ha pertanto pubblicato le *«Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013»* per supportare gli Enti che nel 2018 si sono misurati con la prima applicazione della nuova disposizione;

CONSIDERATO che, nelle proprie note, il Dipartimento delle Finanze ha specificato che i fabbisogni standard del servizio rifiuti possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti e che quelli attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative e quindi pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all'interno del Fondo di solidarietà comunale e come tali potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità cui sottende la disposizione recata dal comma 653, anche in considerazione della circostanza che il 2018 è il primo anno di applicazione di tale strumento, per cui può essere ritenuto un anno di transizione in attesa di poter più efficacemente procedere ad una compiuta applicazione della norma, puntualizzando che le componenti del costo standard riportate nella Tabella 2.6 sono state stimate con riferimento ai dati dell'annualità 2013, per cui la proiezione di un costo standard di riferimento va fatta tenendo in considerazione che tale tabella registra una situazione del passato, mentre nella determinazione dei costi contenuti nel piano finanziario 2018 si deve considerare che molti fattori possono cambiare, in quanto dipendenti dalle scelte più recenti che il gestore del servizio ha attuato o si appresta ad attuare nel corso dell'anno. Le componenti della Tabella 2.6 saranno soggette, di conseguenza, a variazione nel momento in cui si prenderà a riferimento una base dati più aggiornata nell'ambito di una fisiologica e periodica revisione della metodologia dei fabbisogni standard;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 649 L. 147/2013, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, nella determinazione della TARI, il Comune deve disciplinare con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati;

CONSIDERATO che la stessa disposizione prevede altresì che, con lo stesso regolamento, il Comune dovrebbe individuare le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione;

VISTO l'Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, il quale dispone che, ai fini della determinazione delle tariffe della TARI, deve tenersi conto dei costi riportati nel Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno precedente, con i relativi adeguamenti all'anno in corso;

Vista la delibera n. 11 approvata in questa stessa seduta di approvazione del piano finanziario TARI per l'anno 2019;

RITENUTO di approvare le tariffe TARI per l'anno 2019 come determinate dall'applicazione del suddetto piano finanziario, così come previsto dal disposto della propria deliberazione n. 94/18 precedentemente citata, con efficacia retroattiva al 1° gennaio dell'anno di riferimento;

CONSIDERATO che la giurisprudenza più recente, in merito alla discrezionalità nella scelta dei coefficienti tariffari superiori o inferiori del 50% alle misure stabilite dal DPR n. 158 del 1999, ha evidenziato che gli enti non hanno un obbligo di motivazione se rispettano i limiti imposti dalla legge (Tar Lecce, sentenza n. 486/2016; Cass. Civ., sentenze n. 11966/2016-8351/2015-7044/2014);

DATO ATTO pertanto che il piano tariffario per il 2019 debba tenere conto delle risultanze dei fabbisogni standard;

RILEVATO come dette risultanze individuino per il comune di Pomarance un fabbisogno standard del servizio rifiuti pari a € 1.328.263,41;

DATO ATTO che il piano finanziario approvato con delibera consiliare n. 6 del 15/03/2018 dal quale sono scaturite le tariffe per la TARI 2018, individua un costo del servizio pari a complessivi € 1.334.082,18

CONSIDERATO inoltre che nel piano finanziario suddetto sono comprese le seguenti voci di costo

- costi del personale dell'ufficio tecnico e dell'ufficio tributi operanti in via parziale per il servizio rifiuti € 9.890,16
- costi d'uso del capitale € 75.520,58

DATO ALTRESÌ ATTO dei mutamenti del servizio sia in termini qualitativi che quantitativi attribuibili a:

- ampliamento del servizio di raccolta porta a porta previsto per ulteriori € 25.000 nel piano finanziario 2019.

- spese gestione post mortem discarica di Buriano stimate in circa € 27.000

TENUTO CONTO pertanto che i fabbisogni standard individuano un livello di spesa molto vicino al valore individuato dal piano finanziario TARI 2019, il quale tra l'altro tiene conto di voci di maggior costo che, se sommate ai fabbisogni standard, comporterebbero una spesa "standard" considerevolmente maggiore dei costi individuati dal piano finanziario stesso;

VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed all'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 – 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 23 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, reso dal responsabile del Servizio tributi;

VISTO l'esito della votazione espressa per alzata di mano dalle seguenti risultanze: Consiglieri presenti n. 11, favorevoli n. 9, astenuti n. 2 (garfagnini e Gucci);

DELIBERA

1. di prendere atto che, nell'attuale contesto normativo, per tutte le ragioni evidenziate in premessa, non risulta possibile definire i corretti parametri per una definitiva determinazione delle tariffe della TARI;

2. Di prendere atto della delibera in questa stessa seduta di approvazione del Piano Finanziario TARI 2019

3. di approvare conseguentemente per l'anno 2019 le tariffe del Tributo comunale sui rifiuti come segue:

A) UTENZE DOMESTICHE

UTENZE DOMESTICHE

	PARTE VARIABILE		PARTE FISSA	
	Quv*Cu*Kb		Tariffa al mq.	Gettito TOTALE
comp.n.f.	Tv x nucleo	tot.gettito	superficie adatt.	
1	100,65158	125.768,18	0,63639	105.108,53
2	201,30316	187.125,38	0,69559	108.402,87
3	258,81835	107.704,67	0,75478	51.141,70
4	316,33354	61.387,69	0,81398	25.367,36
5	416,98512	20.498,99	0,86578	7.907,43
6 e magg	488,87911	9.591,81	0,91018	2.876,17
		512.076,71	Quf*Ka	300.804,07

B) UTENZE NON DOMESTICHE

Tariffa parte fissa

	ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc min.	Kc max	Kc prop.	Kc	tot.superf.	sup.corretta	tar. al mq.	tot.gettito
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,43	0,61	0,61		5.644	3.442,93	0,20680	1.167,19
2	Cinematografi e teatri	0,39	0,46	0,46		800	368,00	0,15594	124,76
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,43	0,52	0,52		14.610	7.597,19	0,17629	2.575,53
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,74	0,81	0,57		3.416	1.947,19	0,19324	660,12
4.a	aree scoperte operative	0,74	0,81	0,81		72.898	59.047,19	0,27460	20.017,62
5	stabilimenti balneari	0,45	0,67	0,67		0	0,00	0,22714	0,00
6	Esposizioni, autosaloni	0,33	0,56	0,56		1.266	708,94	0,18985	240,34
7	Alberghi con ristorante	1,08	1,59	1,08		7.444	8.039,52	0,36613	2.725,48
8	Alberghi senza ristorante	0,85	1,19	0,85		17.712	15.055,40	0,28816	5.103,94
9	Case di cura e riposo	0,89	1,47	1,47		1.804	2.652,16	0,49835	899,11
10	Ospedali	0,82	1,70	1,70		0	0,00	0,57632	0,00
11	Uffici, agenzie, studi professionali	0,97	1,47	1,47		17.586	25.851,74	0,49835	8.764,01
12	Banche ed istituti di credito	0,51	0,86	0,86		846	727,56	0,29155	246,65
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferr	0,92	1,22	0,92		1.875	1.725,00	0,31189	584,79
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,96	1,44	0,96		647	620,87	0,32545	210,48
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, c	0,72	0,86	0,72		366	263,52	0,24409	89,34
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,08	1,59	1,59		0	0,00	0,53903	0,00
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, c	0,98	1,12	0,98		981	960,92	0,33223	325,76
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fat	0,74	0,99	0,74		810	599,40	0,25087	203,20
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,87	1,26	1,26		1.598	2.013,32	0,42715	682,54
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,32	0,89	0,89		56.332	50.135,48	0,30172	16.996,45
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,43	0,88	0,88		1.334	1.174,08	0,29833	398,02
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,25	9,84	1,65		1.742	2.874,66	0,55937	974,54
23	Mense, birrerie, burgerherie	2,67	4,33	2,10		1.212	2.545,20	0,71192	862,85
24	Bar, caffè, pasticceria	2,45	7,04	2,00		792	1.584,00	0,67802	536,99
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e forma	1,49	2,34	2,00		895	1.789,70	0,67802	606,73
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,49	2,34	2,00		171	342,20	0,67802	116,01
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,23	10,76	3,50		226	791,00	1,18654	268,16
28	permercati di generi misti	1,47	1,98	1,98		1.287	2.548,26	0,67124	863,89
29	Banchi di mercato generi alimentari	3,48	6,58	6,58		0	0,00	2,23069	0,00
30	Discoteche, night club	0,74	1,83	1,83		0	0,00	0,62039	0,00
						214.294	195.405,42		66.244,49

Tariffa parte variabile

	ATTIVITA' PRODUTTIVE	kd	tot.superf.	tariffa v/m2	tot.gettito	Kg. Teorici
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,98	5.107	1,46540	7.484,34	20.327,40
2	Cinematografi e teatri	3,60	800	1,32548	1.060,39	2.880,00
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,00	10.897	1,47276	16.048,06	43.586,36
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	5,25	1.859	1,93300	3.593,73	9.760,54
4.a	aree scoperte operative	7,45	51.201	2,74302	140.446,13	381.450,13
5	stabilimenti balneari	4,11	0	1,51326	0,00	0,00
6	Esposizioni, autosaloni	3,02	1.209	1,11193	1.344,51	3.651,66
7	Alberghi con ristorante	9,95	4.668	3,66349	17.100,00	46.443,42
8	Alberghi senza ristorante	7,80	8.794	2,87188	25.255,61	68.593,95
9	Case di cura e riposo	8,21	1.263	3,02284	3.817,64	10.368,68
10	Ospedali	7,55	0	2,77983	0,00	0,00
11	Uffici, agenzie, studi professionali	9,90	17.274	3,64508	62.964,84	171.011,81
12	Banche ed istituti di credito	11,00	846	4,05009	3.426,38	9.306,00
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durev	7,50	1.596	2,76143	4.407,79	11.971,50
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,00	616	2,94552	1.813,67	4.925,92
15	Negozi particolari quali filatela, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiq	6,66	341	2,45215	836,67	2.272,39
16	Banchi di mercato beni durevoli	9,90	0	3,64508	0,00	0,00
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	7,70	925	2,83506	2.621,82	7.120,84
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,80	792	2,50369	1.982,92	5.385,60
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,02	1.077	2,95288	3.178,81	8.633,60
20	Attività industriali con capannoni di produzione	8,20	41.896	3,01916	126.490,65	343.547,20
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,00	1.082	1,47276	1.593,08	4.326,79
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	14,97	1.508	5,51180	8.309,16	22.567,57
23	Mense, birrerie, amburgherie	13,00	1.212	4,78647	5.801,20	15.756,00
24	Bar, caffè, pasticceria	14,00	696	5,15466	3.586,61	9.741,20
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	12,20	747	4,49192	3.357,53	9.119,01
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	13,70	146	5,04420	736,86	2.001,30
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	19,45	181	7,16130	1.294,76	3.516,56
28	Ipersmercati di generi misti	13,51	1.287	4,97572	6.403,75	17.392,52
29	Banchi di mercato generi alimentari	32,00	0	11,78208	0,00	0,00
30	Discoteche, night club	6,80	0	2,50369	0,00	0,00
			158.019		454.956,91	1.235.657,94

C) UTENZE SOGGETTE A TARIFFA GIORNALIERA

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

- Di dare atto dell'efficacia retroattiva al 1° gennaio dell'anno di riferimento delle tariffe approvate con questo stesso atto;
- di confermare anche per l'anno 2019 le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed all'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti;
- di dare atto che sull'importo della Tassa sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, all'aliquota deliberata dalla provincia;
- di stabilire che le agevolazioni di cui all'art. 15, commi 1 e 2, all'art. 18 e all'art. 19 del regolamento comunale sulla TARI saranno compensate all'interno della struttura tariffaria

attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti, così come già regolamentato per le agevolazioni di cui all'art. 16 dello stesso regolamento. La copertura finanziaria per il premio di cui all'art. 15 comma 3 è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all'esercizio cui si riferisce tale iscrizione;

8. di stabilire che l'agevolazione di cui all'art. 17 comma 2 del regolamento viene fissata nella misura del 30%;
9. di stabilire che l'agevolazione di cui all'art. 18 comma 2 lettera b) del regolamento viene fissata nella misura del 30%;
10. di stabilire che la tariffa applicabile alla categoria dei Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi deve intendersi determinata in un importo complessivo a metro quadrato pari al 70% della tariffa complessiva (quota fissa + quota variabile) della categoria delle aree scoperte operative delle attività produttive, industriali ed artigianali, e delle attività commerciali;
11. di stabilire che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 2 rate alle scadenze individuate come segue:
 - 1° rata entro 31 luglio 2019
 - 2° rata entro 30 novembre 2019
12. di stabilire altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della seconda rata come individuata al punto precedente;
13. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
14. di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito informatico del comune ed inviata telematicamente, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#), e successive modificazioni entro 30 giorni dalla data di esecutività della presente delibera e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Successivamente, con votazione separata e palese espressa nelle forme di legge dalle seguenti risultanze: Consiglieri presenti n. 11, favorevoli nn. 11, contrari nn. 0, astenuti nn. 0,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione **immediatamente eseguibile** ex art. 134, IV comma, D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to MARTIGNONI LORIS

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Facchielli Antonella

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE.

LI, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Facchielli Antonella

Il sottoscritto Segretario Generale visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

⇒ **Che la deliberazione C.C. n° 12, del 29.03.2019:**

E' stato affissa a questo Albo Pretorio il _____ e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, (ex art. 124 D.Lgs 267/00).

E' stata trasmessa , la comunicazione di adozione dell'atto, prot. n. _____, in data _____ al Difensore Civico Regionale (ex art. 3 L.R.T. n°2 del 02/01/02 e successive modifiche ed integrazioni)

E' stata trasmessa, la comunicazione di adozione dell'atto, prot. n. _____, in data _____ al Prefetto (ex art. 141 C. 1.4) lettera c) del D.Lgs 267/2000)

⇒ **Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____:**

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, (ex art. 134, comma 3, D.Lgs 267/00);

li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Facchielli Antonella